2026/912

6.7.2026

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/912 DELLA COMMISSIONE

**del 27 aprile 2026**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) si applicherà a decorrere dal 1º maggio 2026. L'articolo 4 di tale regolamento impone alla Commissione di monitorare alcuni prodotti sensibili sul mercato dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l'evoluzione dei prezzi.

(2) L'allegato del regolamento (UE) 2026/687 elenca l'aglio tra i prodotti sensibili. Per poter monitorare l'evoluzione dei prezzi sul mercato dell'Unione, la Commissione deve disporre con cadenza regolare dei prezzi registrati per l'aglio.

(3) Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione ([3]) impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i prezzi alla produzione registrati sul mercato interno per gli ortofrutticoli elencati nell'allegato VI, tra i quali non è compreso l'aglio.

(4) Per ottemperare alle prescrizioni in materia di monitoraggio di cui al regolamento (UE) 2026/687, è pertanto opportuno aggiungere l'aglio all'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891.

(5) Considerando che le clausole di salvaguardia bilaterali dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli si applicheranno a decorrere dal 1º maggio 2026, è opportuno che il presente regolamento delegato entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

([1]) GU L 347, 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2026, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli (GU L, 2026/687, 19.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/687/oj).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891, in fondo alla tabella, è aggiunta la riga seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| «Aglio | Tutte le varietà | Calibro 45-60 mm, imballaggi da 2-5 kg ca. | Spagna<br>Francia<br>Italia<br>Romania<br>Portogallo<br>Polonia». |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN